

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre Iva, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima Tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Allegato I

Tabella A - corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 (oltre IVA)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Tabella B - liberamente determinata (oltre IVA)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65,00 ;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 174,00.;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 320,00. ;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 480,00.;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 800,00;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1335,00.;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2650,00.;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 5.050,00;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6950,00.;
oltre Euro 5.000.000: Euro 12250,00.;

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti ,previo accordo con tutte le parti.

Ai sensi del'art 16 del D.M. 145/2011 e della circolare 20 dicembre 2011 dovranno essere corrisposte :
spese di avvio euro 40,00 più le spese vive documentate (raccomandate inviate per le
convocazione ecc..)

Mediazione obbligatoria

1. In caso di effettivo svolgimento della mediazione: dalla Tabella A allegata al D.M. 180/2010 si effettua la RIDUZIONE di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.
2. In caso di SUCCESSO: dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di 1/4 per ciascuno scaglione di riferimento
3. In caso di MANCATA COMPARIZIONE dell'altra parte: la parte istante, che è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale, paga Euro 40,00 per il 1° scaglione e Euro 50,00 per i successivi.
4. In caso di MANCATA COMPARIZIONE dell'altra parte: se la parte istante, tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA dovrà pagare (dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione) l'AUMENTO di 1/5.
5. Non sono consentiti altri aumenti.
6. In caso di gratuito patrocinio: non dovrà essere corrisposta alcuna indennità.
(la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore. Se l'Organismo lo richiede la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

Mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice, prevista dalle parti (nel contratto)

1. In caso di particolare IMPORTANZA E COMPLESSITÀ dell'affare: PUÒ ESSERE AUMENTATA in misura non superiore a 1/5, dell'importo previsto in Tabella B;
2. In caso di FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA: deve essere AUMENTATA di 1/5, dell'importo previsto in Tabella B ;
3. In caso di successo: aumento non superiore a 1/4, dell'importo previsto in Tabella B;
4. In caso di MANCATA COMPARIZIONE dell'altra parte: la parte istante, se si presenta, paga Euro 40,00 per il 1° scaglione e Euro 50,00 per i successivi.

Tutte le spese non previste dal D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.